

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
17 settembre 2008 — Melli Bank/Consiglio**

(Causa T-332/08 R)

«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza — Assenza di un danno grave e irreparabile»

(2008/C 327/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Gordon, QC, M. Hoskins, barrister, T. Din, S. Gadhia e D. Murray, solicitors)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29), in quanto la Melli Bank plc viene iscritta nell'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
15 ottobre 2008 — Bank Melli Iran/Consiglio**

(Causa T-390/08 R)

«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza — Assenza di un danno grave e irreparabile»

(2008/C 327/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. L. Defalque)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29), laddove la Bank Melli Iran viene iscritta nell'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 dalla
Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza
del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa
F-76/07, Birkhoff/Commissione**

(Causa T-377/08 P)

(2008/C 327/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, Birkhoff/Commissione;
- condannare la parte ricorrente nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alle spese del relativo procedimento, nonché alle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, con cui è stata annullata la decisione dell'ufficio liquidatore, adottata in forma di decisione su un reclamo, di non rimborsare l'acquisto di una nuova sedia a rotelle a distanza di due anni dall'acquisto della precedente a motivo della mancanza di necessità.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in primo luogo, che la sentenza, in violazione del diritto comunitario vigente, definisce entro nuovi limiti il margine di discrezionalità spettante al medico di fiducia e al Consiglio medico, riconoscendo tale potere soltanto agli organismi medici indipendenti.

In secondo luogo, a suo avviso, affermando che il Consiglio medico svolge unicamente funzioni di consulenza e che i suoi pareri non vengono resi pubblici, la sentenza priva di qualsiasi significato tali pareri dell'organo suddetto, i quali nella prassi rivestono grande importanza ai fini della valutazione della necessità delle spese. Ciò contrasterebbe con la costante giurisprudenza in merito alla Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione del 22 marzo 2004. I detti pareri costituirebbero, inoltre, una presunzione relativa in ordine alla necessità delle spese.

Oltre a ciò, la ricorrente deduce un travisamento dei fatti e/o errori nell'inquadramento giuridico dei medesimi e dell'oggetto della controversia, nonché una violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze, in quanto una parte fondamentale della decisione relativa al reclamo è stata dichiarata inesistente.

Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Ellinika Nafpigeia/Commissione

(Causa T-391/08)

(2008/C 327/55)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Nafpigeia (Skaramagkas, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, Ch. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, B. Voutsakis e X. Gkousta)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento dell'impugnata decisione 2 luglio 2008 «relativa agli aiuti n. C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e

CP 133/05) concessi dalla Grecia alla società Ellinika Nafpigeia A.E.», ai sensi degli artt. 1, n. 2, 2, 3, 5, 6, 8, n. 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19;

— condannare la Commissione al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente (in prosieguo: l'«ENAE») impugna dodici dei sedici provvedimenti imposti dalla decisione della Commissione 2 luglio 2008, C(2008) 3118 def., relativa agli aiuti n. C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05), deducendo nove motivi di annullamento a sostegno delle sue domande.

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha applicato l'art. 298 CE, nonostante la decisione impugnata abbia ammesso che l'ENAE è un cantiere navale militare.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente considera che la decisione impugnata non ha applicato, o ha applicato erroneamente, l'art. 296 CE.

Con il terzo motivo di annullamento la ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata ad un errore manifesto di valutazione e per giunta da una carenza di motivazione, ammessa la ridotta capacità di credito della ENAE dal 1997 al giugno 1999, poi venuta a mancare del tutto. In particolare, la decisione impugnata: a) non ha valutato la capacità di credito dell'ENAE relativamente alla sua natura particolare di impianto industriale militare; b) ingiustificatamente ha messo in dubbio i dati economici relativi all'ENAE, ma anche le garanzie certamente ammissibili che era in grado di fornire per ottenere il finanziamento da qualsiasi banca privata, c) ingiustificatamente ha ignorato e ha valutato erroneamente l'interesse dell'ETBA, in quanto azionista di maggioranza dell'ENAE, per quanto riguarda il valore e il rendimento di questa sua partecipazione imprenditoriale.

Con il quarto motivo di annullamento, relativo all'applicazione abusiva dell'aiuto in forma di cancellazione di debiti dell'importo di 160 milioni di EUR, la ricorrente afferma che la decisione di autorizzazione C 10/94 non ha stabilito condizioni e non è stata applicata abusivamente, nonché, in subordine, che non è stata concessa all'ENAE la totalità dell'importo summenzionato e che, di conseguenza, non possono essere recuperate somme non elargite. Inoltre, la ricorrente ritiene che si debba applicare l'art. 296 CE, sia in sede di valutazione dell'eventuale esistenza dell'aiuto sia in sede di calcolo di qualsiasi beneficio recuperabile. Infine, secondo la ricorrente, il recupero dell'aiuto viola i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e del legittimo affidamento del beneficiario dell'aiuto.

Con il quinto motivo di annullamento, relativo all'applicazione abusiva dell'aiuto alla chiusura di impianti del valore di 29,5 milioni di EUR, che è stato approvato nel 2002, in ragione della presunta mancata realizzazione della condizione compensativa relativa alla limitazione della capacità di riparazione della ricorrente, quest'ultima sostiene che la decisione di autorizzazione N 513/01 è stata applicata erroneamente.